



C.R.E.L.P.
Coordinamento Regionale Enti Locali
per la Pace e i Diritti Umani
- Friuli Venezia Giulia -

STATUTO

Statuto Del Coordinamento Regionale Degli Enti Locali Per La Pace Della Regione Friuli Venezia-Giulia

Articolo 1.

E' costituito il Coordinamento Regionale degli Enti Locali per la Pace (di seguito denominato Associazione) come Associazione non riconosciuta, fino alla data del 2100.

Articolo 2.

L'Associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Scopi dell'Associazione

Articolo 3.

Scopi dell'Associazione sono:

1. Operare per una generalizzazione di una cultura di pace mediante l'approfondimento e la riflessione sulle tematiche della pace, così come previsto anche dalla vigente legislazione regionale in materia;
2. Promuovere le iniziative di solidarietà rispetto a tutte le situazioni che possano compromettere il processo di pace (richiamo alla legge sulla cooperazione);
3. Operare in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche ed Universitarie, le agenzie educative e le associazioni della Società civile;
4. Assicurare il collegamento con il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e favorire la partecipazione degli Enti Locali del Friuli Venezia Giulia alle Conferenze nazionali ed internazionali indette sui temi di interesse;
5. Realizzare un archivio regionale delle attività per la pace degli Enti Locali;
6. Promuovere il Coordinamento Regionale e lo sviluppo di iniziative comuni, lo scambio di informazioni ed esperienze tra gli Enti Locali impegnati sui diversi problemi della pace;
7. Promuovere l'adesione del maggior numero possibile di Enti Locali al Coordinamento Regionale;
8. Diffondere e far conoscere la propria attività.

Articolo 4.

L'Associazione intende attuare concretamente i propri scopi soprattutto attraverso:

- * L'organizzazione di campagne, corsi di formazione, progetti di solidarietà e cooperazione internazionale, convegni, congressi, tavole rotonde, seminari, inchieste e in qualsiasi altra forma si ritenga opportuno
- * La costituzione, al proprio interno, di Commissioni temporanee nominate, "ad hoc", che operino per ambiti.

Associati

Articolo 5.

Possono far parte dell'Associazione tutti gli Enti Locali che, condividendo le finalità del presente Statuto, adottano la dichiarazione di Ente Locale per la Pace e di adesione al Coordinamento Regionale, secondo le modalità stabilite dalla Presidenza, e versano annualmente la quota associativa.

Articolo 6.

Gli Enti Locali che deliberano l'adesione al Coordinamento Regionale sono tenuti a comprendere, tra le proprie finalità istituzionali, la promozione e la diffusione della cultura della pace e della cooperazione tra i popoli.

Articolo 7.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione stabilita dall'Assemblea, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Articolo 8.

Gli associati hanno il diritto di ricevere, all'atto dell'adesione, una conferma dell'avvenuta iscrizione nel Libro degli associati, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire tramite un proprio rappresentante con diritto di voto nelle assemblee.

Organi dell'Associazione

Articolo 9.

Gli organi dell'Associazione sono:

- * L'Assemblea Regionale del Coordinamento
- * Il Presidente e il Vicepresidente
- * L'Ufficio di Presidenza
- * Il Direttore

Assemblea

Articolo 10.

All'Assemblea Regionale del Coordinamento spettano i seguenti compiti:

1. eleggere i membri della Presidenza
2. stabilire la sede dell'Associazione, scegliendo tra gli Enti che abbiano proposto la propria candidatura
3. approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione
4. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo
5. deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dalla Presidenza e dagli altri organi dell'Associazione
6. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale
7. determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento
8. delegare alla Presidenza l'approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario
9. discutere e deliberare sui bilanci annuali, sui conti consuntivi e sulle relazioni della Presidenza
10. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione

Esclusione di associati

Articolo 11.

L'Assemblea può deliberare l'esclusione di singoli associati al sussistere gravi motivi; tali si intendono:

- * la mancata prestazione dell'importo corrispondente alla quota sociale;
- * l'assunzione ad opera degli organi di governo degli enti associati di comportamenti incompatibili con i fini perseguiti dall'associazione;
- * l'assunzione di iniziative pubbliche in evidente contrasto con l'azione dell'associazione.

Rinnovo organi di governo degli enti associati

Articolo 12.

L'atto di adesione all'associazione si intende come sospeso in corrispondenza ad ogni rinnovo degli organi elettivi di governo degli enti associati.

Questi sono tenuti a rinnovare la loro adesione all'associazione entro sei mesi dacchè le elezioni si sono svolte.

Il vano decorso del termine medesimo è comunicato all'ente interessato dall'Ufficio di Presidenza: nella circostanza è assegnato il termine di ulteriori trenta giorni al decorrere il quale l'adesione si intende senz'altro venuta meno. Con ciò cessano dalla carica, sociale ovvero amministrativa, anche i soggetti precedentemente designati dall'ente poi decaduto.

L'assemblea, nella prima seduta utile, prende atto della circostanza.

Convocazione dell'Assemblea

Articolo 13.

L'Assemblea può essere ordinaria ovvero straordinaria.

Articolo 14.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione; tale comunicazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora e il luogo dell'eventuale Assemblea in seconda convocazione.

Articolo 15.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno. Essa è presieduta dal Presidente, il quale nomina tra i rappresentanti degli Enti un segretario verbalizzante.

Articolo 16.

Anche l'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente che quale nomina tra i rappresentanti degli Enti un segretario verbalizzante; essa è:

- * convocata tutte le volte che la Presidenza o il Presidente lo ritengano necessario
- * ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.

Articolo 17.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita:

- * in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno;
- * in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

La seconda convocazione potrà avere luogo non meno di un'ora dopo la prima convocazione.

Articolo 18.

Tutte le delibere assembleari sono debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati e vengono comunicate ai Soci.

Presidente e Vice presidente

Articolo 19.

Il Presidente ed il Vicepresidente vengono eletti ogni due anni dall'Assemblea. Al Presidente del Coordinamento compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea ordinaria e la Presidenza; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

Tiene, inoltre, aggiornati i registri contabili e i registri sociali. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Ufficio di Presidenza

Articolo 20.

La Presidenza è composta fino ad un massimo di 15 componenti rappresentativi delle realtà istituzionali associate al Coordinamento, nella misura di 1 rappresentante della Regione, 1 per ogni Provincia, 10 rappresentanti dei Comuni, secondo il criterio della rappresentatività di tutto il territorio regionale e delle realtà piccole, medie e grandi.

L'Ufficio di Presidenza ha il compito di gestire l'attività del Coordinamento degli Enti Locali per la Pace e resta in carica per 2 anni.

I membri della Presidenza sono rieleggibili.

Articolo 21.

L'Ufficio di Presidenza si riunisce ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti l'Ufficio stesso lo ritengano necessario.

L'Ufficio di Presidenza è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Articolo 22.

L'Ufficio di Presidenza:

- * redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea del Coordinamento,
- * provvede alla gestione ordinaria ed alla gestione straordinaria,
- * cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea,
- * redige ed approva annualmente il rendiconto economico e finanziario da sottoporre alla ratifica successiva dell'Assemblea,
- * stipula tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale,
- * nomina il Direttore,
- * delibera l'esclusione dei Soci,
- * svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale,

- * crea le Commissioni temporanee e ne nomina i componenti.

Direttore

Articolo 23.

Il Direttore ha il compito di:

- * curare la realizzazione del programma di attività
- * gestire l'ufficio del Coordinamento
- * promuovere la diffusione degli Enti Locali per la Pace sul territorio regionale.

Cariche sociali

Articolo 24.

A quanti ricoprono le cariche sociali non spetta alcun compenso.

E' dovuto il solo rimborso delle spese di viaggio: in ogni caso queste devono essere documentate.

Sede dell'Associazione

Articolo 25.

La sede dell'Associazione viene designata dall'Assemblea presso uno degli Enti soci dell'Associazione stessa.

L'Ente che intenda ospitare l'Associazione presenterà la propria candidatura all'Assemblea stabilita impegnandosi a fornire adeguato supporto logistico.

Patrimonio dell'Associazione e risorse per l'attività

Articolo 26.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- * dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione,
- * dai contributi annuali e straordinari degli associati,
- * da contributi, erogazioni e lasciti diversi,
- * da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale

Articolo 27.

Le somme versate per l'iscrizione sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono, altresì, intrasmissibili.

Rendiconto economico-finanziario

Articolo 28.

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione relativo all'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve illustrare la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale. Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione allegata. Il rendiconto economico-finanziario viene predisposto dalla Presidenza ed approvato dall'assemblea.

Articolo 29.

Il rendiconto economico-finanziario, regolarmente approvato dalla Presidenza viene trascritto nei libri sociali: deve essere comunicato ai Soci che ne facciano espressa richiesta scritta.

Scioglimento dell'Associazione

Articolo 30.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto.

Articolo 31.

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 32.

Sino alla convocazione della prima assemblea le funzioni di presidente sono svolte dal Sindaco del Comune di Aviano.

Articolo 33.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.